

Per passo carrabile si intende l'accesso che consente il transito dei veicoli da una strada ad uso pubblico ad una strada o ad un'area ad uso privato (o viceversa), idonea allo stazionamento di uno o più veicoli. Si deve considerare come veicolo qualsiasi mezzo a motore che circola sulle strade guidata dall'uomo (non rientrano nella definizione di veicolo i carrelli spesa, le biciclette o i mezzi necessari al movimento di invalidi, anche se asserviti da motore).

L'area alla quale si accede deve essere idonea allo stazionamento od alla circolazione dei veicoli (sono quindi escluse le vetrine e gli sporti dei negozi od i vani scale).

Qualora l'accesso alla proprietà laterale sia destinato anche a notevole transito pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale.

L'accesso carrabile non deve coincidere con gli attraversamenti pedonali o ciclabili e non deve comportare l'interruzione dello spartitraffico o del salvagente di divisione tra le carreggiate stradali.


### I passi carrabili si distinguono in base alla loro morfologia in:

**Con marciapiede ribassato** per collegare la strada all'accesso carraio con scivoli pedonali per tutta la larghezza del marciapiede;


**Con interruzione dei marciapiedi** per consentire l'accesso

**Con rampa carrabile** dal ciglio inferiore del marciapiede, per tutta la larghezza dell'accesso e senza oltrepassare la zanella pluviale;

**Con l'eliminazione dei paletti** nei passaggi pedonali a raso, destinati ai percorsi pedonali.



**La larghezza dei varchi di accesso** dovrà consentire una sola manovra al veicolo isolato in ingresso o in uscita e consentire il doppio senso di marcia per gli accessi carrai ad alta frequenza (condomini, parcheggi, impianti carburanti, autorimesse, ecc.)



**Passi carrabili a raso**, con accesso alla quota del manto stradale, direttamente sulla banchina stradale.  
**NB.** In questo caso il pagamento è dovuto solo con la presenza di cartello.

**Accesso Agricolo**, con costruzione di manufatto che agevola l'accesso alla proprietà

### IL CARTELLO DI PASSO CARRABILE



Il cartello di Divieto di Sosta deve essere collocato all'accesso indicato nell'atto. Ogni cartello si riferisce ad un solo accesso.

Sul cartello è riportato, al centro, il segnale di divieto di sosta, in alto, il nome e lo stemma del Comune di Celano e, in basso, il numero della Concessione.

Il cartello istituisce, dopo 48 ore dalla sua installazione, il divieto di sosta con rimozione dei veicoli limitatamente sul lato dell'accesso oggetto della Concessione e per la sola larghezza del passo carrabile.

In presenza del cartello di passo carrabile è vietata anche qualsiasi altra utilizzazione dell'area antistante l'accesso. Il divieto di sostare od occupare l'area con qualsiasi elemento è esteso anche al titolare della Concessione.

A seguito di diverse sentenze della Corte di Cassazione, ed alla luce dell'Art. 1, comma 816 della Legge 27/12/2019 n. 160, che istituisce il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il Comune ha effettuato un censimento dei passi carrai esistenti nel territorio del Comune, verificando le relative dimensioni, e provvedendo ad aggiornare le posizioni.

Il passo carrabile non rientra nel concetto di imposta: esso è collegato, bensì, alla possibilità di avere libero uno spazio pubblico di proprietà dei cittadini.

L'utente può fare disdetta del passo carrabile laddove non ritenga necessario il suo utilizzo liberando spazio per dare la possibilità a tutti di parcheggiare in quell'area attraverso il ripristino dello stato dei luoghi.

L'art. 1 comma 826 della Legge n. 160/2019 prevede per i Comuni con popolazione compresa tra 10.000 a 30.000 una tariffa standard pari a € 40,00. Il Comune di Celano si attesta al di sotto di questa soglia applicando le seguenti tariffe:

1° categoria € 15,00 al metro quadro;

2° categoria € 12,00 al metro quadro.